

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art.14 del D.lgs 27.01.2010, n.39

Ai soci della

QUINZANO SERVIZI S.R.L. Unipers.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio della società **QUINZANO SERVIZI S.R.L. unipers.** costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2019, dal conto economico e dalla nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso al 31.12.2019 .

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2019 del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Richiami d' informativa

Richiamiamo l'attenzione della società sulle seguenti note, in nota integrativa, al bilancio di esercizio con le decisioni adottate dal nuovo amministratore in modifica al bilancio precedentemente redatto dal vecchio amministratore già sottoposto alla Nostra e Vostra attenzione:

Immobilizzazioni finanziarie:

“con riferimento alla partecipata Q1 S.r.l, il Socio Unico aveva espresso la volontà di procedere alla sua dismissione nel quadro delle operazioni di razionalizzazione

adottate in ossequio al D.Lgs 175/2016. Si è provveduto alla parziale svalutazione della partecipazione applicando il metodo del patrimonio netto sulla base del bilancio di esercizio al 31.12.2019 approvato dalla rappresentata”(...)

“Per quanto riguarda la partecipazione in Co.Fra Società Agricola a responsabilità Limitata il socio di maggioranza, nonché amministratore unico è defunto il 22.11.2018 (...).

Di tale società allo stato attuale non sono disponibili informazioni, pertanto si è provveduto prudenzialmente ad accantonare un fondo rischi legato alla svalutazione della partecipata per il valore attuale di iscrizione in bilancio.”(....)

Ratei e risconti attivi:

Inerisce la natura di costi sostenuti per la realizzazione del nuovo tempio crematorio.

“I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €10.759 (€ 66.166 nel precedente esercizio).

Si è provveduto alla verifica analitica delle somme iscritte nella voce ratei passivi con l'emersione di una sopravvenienza attiva pari ad € 51.569 risulta infatti che una parte dei ratei passivi iscritti al bilancio al 31 dicembre 2018 pari ad € 51.569, fosse costituita da “accantonamenti” relativi all'eventuale conguaglio dovuto sul contratto di leasing in corso per l'immobile adibito a caserma, accantonamenti che non hanno trovato riscontro nel piano di leasing in corso. ” (...)

Nota integrativa, parte finale:

“La società Quinzano Servizi SRL non rispetta attualmente i limiti di fatturato di cui all'art. 20 TUSP”

Si cita testualmente l'art. 20 lettera d) del D L 19 agosto 2016, n. 175:

ART 20

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano

alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (...)

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della QUINZANO SERVIZI S.R.L. Unipers. sono responsabili per la predisposizione della nota integrativa della QUINZANO SERVIZI S.R.L. Unipers. al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della nota integrativa con il bilancio d'esercizio della QUINZANO SERVIZI S.R.L. Unipers. al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la nota integrativa è coerente con il bilancio d'esercizio della QUINZANO SERVIZI S.R.L. Unipers. al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Ancona li 26.10. 2020

La società di revisione
Bernardini Postacchini & Associati
Società tra professionisti multidisciplinare a r.l.

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Pierino Postacchini, in qualità di legale rappresentante della società Bernardini Postacchini & Associati Società tra professionisti a r.l. ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Dott. Pierino Postacchini

Il sottoscritto MANENTI MARCO, in qualità di Amministratore Unico della società QUINZANO SERVIZI S.R.L., consapevole delle responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti delle Società.

F.to: Marco Manenti

MANENTI MARCO

Amministratore Unico

MANENTI MARCO

Amministratore Unico

MANENTI MARCO

Amministratore Unico

MANENTI MARCO

Amministratore Unico